

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2013-364	del 28/05/2013
Oggetto	Direzione Tecnica. Affidamento a seguito di procedura in economia gestita con RDO su MEPA della fornitura mediante somministrazione periodica di plastica monouso per colture cellulari.	
Proposta	n. PDTD-2013-364 del 23/05/2013	
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Ctr Cancerogenesi Ambientale E Valutazione Del Rischio	
Dirigente proponente	Colacci Annamaria	
Responsabile del procedimento	Colacci Annamaria	

Questo giorno 28 (ventotto) maggio 2013 (duemilatredici) presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico, Dott. Franco Zinoni, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Affidamento a seguito di procedura in economia gestita con RDO su MEPA della fornitura mediante somministrazione periodica di plastica monouso per colture cellulari.

VISTE:

- la D.D.G. n.75 del 13/12/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2013-2015, del Piano Investimenti 2013-2015, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2013 e del Budget generale e della programmazione di cassa per l'esercizio 2013;
- la D.D.G. n. 76 del 13/12/2012 recante "Approvazione delle Linee Guida e assegnazione ai Centri di Responsabilità del budget di esercizio ed investimenti per l'esercizio 2013";
- la D.D.G. n. 30 del 15/02/2013 di programmazione dell'attività contrattuale per l'esercizio 2013 della Direzione Tecnica;
- l'art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione alle direttive 2004/17CE e 2004/18CE";
- l'art. 328 "Mercato elettronico" del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- la D.D.G. n. 83 del 21/12/2012 di approvazione del nuovo regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia (R0602/DG);

PREMESSO:

- che si è reso necessario provvedere alla fornitura di plastica monouso per colture cellulari per la durata di mesi 6, al fine di garantire l'approvvigionamento ai laboratori per l'espletamento delle attività sperimentali da svolgere nell'ambito del CTR Tossicologia Ambientale e del Centro di Saggio e Valutazione Test Alternativi della Sezione Provinciale di Bologna, nelle more dell'espletamento della procedura in ambito comunitario previsto dalla delibera di programmazione contrattuale;

RILEVATO:

- che a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale si è stimato in euro 5.500,00 (IVA esclusa) il valore della fornitura di cui trattasi;
- che la procedura ha ottenuto il codice identificativo gara (CIG) ZDE0921125 richiesto tramite il sistema SIMOG gestito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini degli obblighi di tracciabilità finanziaria;

CONSIDERATO:

- che su richiesta di questa Direzione, e in conformità alle regole di funzionamento del mercato elettronico messo a disposizione da Consip S.p.A., è stata quindi espletata dall'Area Acquisizione Beni e Servizi specifica indagine di mercato attraverso Richiesta di Offerta (RDO n. 176509 del 25/03/2013), alle condizioni particolari del capitolato Speciale e scheda tecnica dei prodotti, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che in relazione alla suddetta RDO, sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte selezionate dal Responsabile del procedimento:
 - Biosigma;
 - Dasit Science
 - Di Giovanni Srl;
 - Incofar;
 - VWR International PBI srl;
- che il criterio di affidamento prescelto è stato il prezzo più basso, secondo quanto precisato nella RdO;
- che entro il termine fissato per la scadenza delle offerte (08/04/2013) sono pervenute, come risulta dal Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute del 09/04/2013, agli atti di questa amministrazione, le offerte delle ditte:
 - Di Giovanni Srl;
 - Incofar;

PRESO ATTO:

- che, in esito alla verifica svolta e come risultante dal riepilogo sopraccitato, si è riscontrata la regolarità e completezza della proposta pervenuta dalla Ditta Di Giovanni Srl, C.F. e P.IVA 02803441209, con sede in Bologna, via Fossolo 38/3 – Bologna (BO), la cui offerta, per un importo complessivo pari ad Euro 4807,96 (IVA esclusa), risulta articolata come riportato nella scheda tecnica allegato sub A) al presente atto;
- che l'offerta pervenuta dalla società Ditta Di Giovanni Srl, pari a Euro 4.807,96 (IVA esclusa), è comunque inferiore a quanto rilevato a seguito di istruttoria compiuta dalla Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale, stimato in euro 5.500,00 (IVA esclusa);
- che l'offerta della ditta Incofar è stata esclusa dalla procedura sopramenzionata, come da nota della Responsabile dell'Area Acquisizione beni e servizi, agli atti, perché dalla

scheda tecnica si evince che la vaschetta da 25 ml. non è a incarto singolo, ma in confezione da 10pz, quindi non conforme a quanto richiesto;

RILEVATO INOLTRE:

- che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. E non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;
- che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di natura generale di cui all'art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, ed ha altresì dichiarato la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 4, comma 14-bis, della legge n. 106/2011;

RITENUTO:

- pertanto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento alla ditta Di Giovanni Srl della fornitura mediante somministrazione periodica di plastica monouso per colture cellulari, per un periodo di 6 mesi, per un importo totale pari ad Euro 4.807,96 (IVA esclusa), pari a complessivamente Euro 5.817,63 (IVA inclusa);

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del d.l. 1 luglio 2009 n. 78 "Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102)", che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99/09, confermate con riferimento alla programmazione di cassa nell'Allegato A "Budget esercizio 2013- Linee guida" della D.D.G. 76 del 13/12/2012;

SU PROPOSTA:

- della Responsabile del CTR Tossicologia Ambientale dott.ssa Annamaria Colacci, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento è la stessa dott.ssa Annamaria Colacci;
- che al responsabile del procedimento sono assegnati le funzioni ed i compiti di cui all'art. 273 del D.P.R. 207/2010, ed in particolare che allo stesso sono demandate le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto, nonché l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contrattuali, anche ai fini del pagamento delle fatture;
- che è stato acquisito il parere favorevole della Responsabile Staff Amministrazione della

Sezione Provinciale di Bologna;

- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, ai sensi dell'art. 8 comma 4, del Regolamento sul decentramento amministrativo;

DETERMINA

1. di affidare in economia, per i motivi in premessa esposti, in esito a RDO n. 176509 effettuata secondo le regole del mercato Elettronico reso disponibile da Consip S.p.A., alla ditta Di Giovanni Srl, C.F. e P.IVA 02803441209, con sede in Bologna, via Fossolo 38/3, la fornitura mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari, (CIG ZDE0921125) per la durata di mesi 6 a far data dalla conferma d'ordine, alle condizioni contrattuali di cui al capitolato speciale allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale per l'importo Euro 4.807,96 (IVA esclusa);
2. di escludere la ditta Incofar srl, in quanto l'offerta relativa alla vaschetta da 25 ml. non è a incarto singolo, ma in confezione da 10pz, quindi non conforme a quanto richiesto;
3. di dare atto che l'importo complessivo di Euro 5.817,63 (IVA inclusa), avente natura di MATVA relativo al presente provvedimento, è compreso nel budget annuale 2013 e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento ai seguenti centri di responsabilità: DT PNC 10DT8 per Euro 4.657,63 e BO DS per Euro 1.160,00;
4. di dare atto che ai sensi del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia, competente ad impegnare contrattualmente Arpa per la fornitura di cui al presente atto è la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Elena Bortolotti.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 1 di 7

Art. 1 - Oggetto della fornitura.

Il presente documento disciplina le condizioni contrattuali relative alla fornitura mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari, nella tipologia indicata nell'allegata scheda A).

Le quantità complessive annuali presunte utili al fine della formulazione dell'offerta per singolo articolo sono quelle indicate nell'allegata SCHEDA A) che fa parte integrante del presente Capitolato.

Tali quantità sono indicative e non vincolanti, essendo il consumo non esattamente prevedibile dai Laboratori, in quanto subordinato a fattori variabili, a modificate esigenze organizzative e/o attività legate a nuove normative che dovessero entrare in vigore.

Le quantità, pertanto, potrebbero subire variazioni sia in positivo che in negativo rispetto a quelle indicate nella scheda prodotti, senza che per questo il Fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta.

Art. 2 – Termini di esecuzione

Il Fornitore si impegna ad eseguire il servizio per un periodo di 12 mesi dalla data della conferma ordine.

Arpa si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del contratto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'art.311 del d.P.R 207/2010, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel contratto originario.

Art. 3 - Condizioni generali di fornitura

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.

In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di ARPA, assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.

ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.

Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata ARPA da ogni responsabilità ed onere.

Art. 4 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 2 di 7

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Capitolato a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- fornire alle sedi destinatarie della fornitura i cataloghi e/o le schede di sicurezza dei prodotti offerti in forma cartacea o informatica (anche mediante consultazione via web);
- rendere disponibili, su richiesta, manuali esplicativi sulle caratteristiche tecniche dei prodotti, le loro modalità di uso e indicazioni bibliografiche;
- fornire, su richiesta dei Laboratori, anche con modalità on-line, i certificati di analisi dei Lotti di produzione dei prodotti;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da ARPA;
- comunicare tempestivamente ad ARPA, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.

Art. 5 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 DPR n. 207/2010:
 - a) in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del Documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore) lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il Documento unico di regolarità contributiva verrà disposto da ARPA direttamente agli enti previdenziali e assicurativi;
 - b) in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva dell'Affidatario del contratto negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione proporrà, ai sensi dell'art. 135 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i la risoluzione del contratto previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 3 di 7

- c) ove l'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore l'ARPA pronuncerà previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Art. 6 - Caratteristiche tecniche.

Tutti i prodotti offerti devono:

- essere conformi alle caratteristiche indicate alla SCHEDA A) che fa parte integrante del presente atto;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- rispondere ai requisiti di qualità previsti per la corrispondente classificazione, dichiarati in sede di offerta;
- essere prodotti da ditta certificata ISO 9000;
- essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche a temperature refrigerate, qualora necessario, e durante le fasi di trasporto;
- riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto); nonché eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione.

Art. 7 - Consegna.

Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso la sede di ARPA Sezione Provinciale di Bologna. Via Rocchi 19, 40139 Bologna, e/o presso il CTR di Tossicologia Ambientale, Viale Filopanti 20, 40126. Bologna in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi, come riportato negli ordini inviati.

Non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini superiori al minimo d'ordine pari a 200,00 (duecento) euro.

Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di ARPA Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.

Le sedi presso le quali dovranno essere effettuate le consegne sono le seguenti:

ARPA Sezione Provinciale di Bologna Via Rocchi 19, 40139 Bologna.

CTR di Tossicologia Ambientale Viale Filopanti 20, 40126. Bologna.

L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio.

La merce deve essere consegnata in base agli ordini inviati, anche via fax o posta elettronica, di volta in volta da ARPA Sezione Provinciale di Bologna. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.

Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 4 di 7

manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

Art. 8 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso.

All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpa – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, scadenza e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".

I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da ARPA e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e l'ARPA avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "*Penali*".

La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

Art. 9 - Prezzi.

I prezzi di assegnazione si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata della fornitura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 11- Fatturazione e pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di consegna e dovranno:

- riportare il numero d'ordine
- riportare il CIG ZDE0921125
- essere intestate ad ARPA Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna - Via Po 5 - 40139 Bologna - Partita I.V.A. e C.F. 04290860370.
- essere recapitate all'indirizzo di posta elettronica certificata: workflow_amm@cert.arpa.emr.it;
- specificare le coordinate bancarie e il nr. di c/c bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136.
- riportare in allegato i dati sulle persone delegate ad operare sul c/c bancario indicato ai sensi dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il mancato rispetto delle condizioni soprariportate sospende i termini di pagamento.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 5 di 7

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal “termine per l'accertamento della conformità della merce” di cui al precedente articolo 8 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.

In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.

Per i fini di cui all'art. 1194 C.C. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad ARPA le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 12 -Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini di consegna di cui all'Art 7, ARPA potrà applicare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto della fornitura oggetto dell'inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che la richiesta e/o l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.

ARPA potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, ARPA ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 13 - Brevetti e royalties

Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, e/o utilizzare le apparecchiature necessarie allo svolgimento dei servizi previsti nel contratto, mantenendo indenne ARPA da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto, ivi inclusi i modelli, e di diritti tutelanti le opere dell'ingegno, relativi all'uso dei materiali e/o apparecchiature o l'impiego di metodi costruttivi o l'uso di utensili, macchine o altri mezzi di cui si avvarrà.

Art. 14 – Risoluzione del contratto.

Si conviene che ARPA potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, il contratto nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali come previsto dalle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, comprovati da almeno tre documenti di contestazione ufficiale;
- qualora venissero applicate al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro ARPA;

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 6 di 7

- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - in caso di ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per 2 (due) volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, D.P.R. n. 207/2010;
- negli altri casi di cui agli articoli "Subappalto" e "Divieto di cessione di contratto".
Con la risoluzione del contratto sorge per l'ARPA il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno alla Ditta affidataria.
I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

Art. 15 - Recesso

ARPA ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,
- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.l n. 95/20012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ARPA.

In caso di recesso da parte di ARPA, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Art. 16 - Cessione di contratto e di credito

- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.
- Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.

arpa EMILIA ROMAGNA	Capitolato speciale per la fornitura di materiale di laboratorio mediante somministrazione periodica di Plastica Monouso per Colture Cellulari	RdO n. 176509
		Pag. 7 di 7

- In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Arpa ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 17 – Subappalto

Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 118 del d. lgs. 163/2006 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 18 - Spese ed oneri contrattuali

Sono a carico del Fornitore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ARPA, tutte le spese di contratto, nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa od eccettuata, tranne l'IVA, tanto se esistenti al momento della aggiudicazione della fornitura, quanto se siano stabilite od accresciute posteriormente. Il contratto sarà oggetto di registrazione solo in caso d'uso.

Art. 19 – Foro competente.

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'ARPA sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Di seguito il modello da utilizzare per fornire a quest'Amministrazione il dettaglio dei codici identificativi dei prodotti offerti e la presente file dovrà essere allegato alla rdo, nel campo allegati.

Il presente documento deve essere firmato digitalmente, NON TRASFORMARE IN PDF.

Per le informazioni richieste deve intendersi quanto di seguito specificato.

- **Codice Articolo Fornitore:** indica il codice alfa-numerico che, per il Fornitore, individua il bene. Se il bene è presente su un altro lotto, deve essere indicato lo stesso codice.
- **Marca:** esprimere la marca commerciale del prodotto offerto. Si tratta del nome dell'azienda produttrice del Bene.
- **Prezzo unitario:** esprimere il prezzo unitario facendo riferimento sempre ed esclusivamente all'unità di misura indicata.

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE							Area compilata dal FORNITORE					
Riga	Metaprodotto MEPA	Descrizione	Marca	Codice	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Note	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
1	Bottiglie di plastica sterili	bottiglia fondo quadrato sterile da 150 ml per stoccaggio liquidi, in polycarbonato, con tappo 45 mm, incarto singolo	CORNING	431430	pezzo	240						€ 0,00
2	Cell scrapers	Cell Scraper, PS, manico 18 cm, lama 1.8 cm, incarto singolo.	BD Falcon	353085	pezzo	200						€ 0,00
3	Fiasche per colture cellulari	fiasca sterile, superficie trattata per colture cellulari, 25 cmq, collo angolato, tappo senza filtro	BD Falcon	353082	pezzo	200						€ 0,00
4	Fiasche per colture cellulari	fiasca sterile EASYFLASK, superficie trattata per colture cellulari, 75 cmq, collo angolato, tappo con filtro	NUNC	156499	pezzo	400						€ 0,00
5	Fiasche per colture cellulari	fiasca sterile, superficie trattata per colture cellulari, 75 cmq, collo angolato, tappo senza filtro	BD Falcon	353135	pezzo	100						€ 0,00
6	Piastre Petri sterili per colture cellulari	piastre Petri sterili per colture cellulari, diametro 60 mm, PS	BD Falcon	353004	pezzo	6000						€ 0,00
7	Piastre Petri sterili per colture cellulari	piastre Petri sterili per colture cellulari, diametro 100mm, PS	BD Falcon	353003	pezzo	2000						€ 0,00
8	Piastre Multiwell a 6 pozzetti	piastra in PS, con coperchio, pozzetti a fondo piatto, incartati singolarmente	BD Falcon	353046	pezzo	300						€ 0,00
9	Piastre Multiwell a 96 pozzetti	piastra sterile in PS a 96 pozzetti a fondo piatto, con coperchio, incarto singolo	NUNC	167008	pezzo	100						€ 0,00
10	Provette per criogenia	provette in polipropilene sterili per criogenia, 1,8 ml, con filettatura esterna, tappo a vite, fondo tondo	NUNC	340711	pezzo	400						€ 0,00
11	vaschette sterili	vaschette per reagenti per applicazioni di pipettaggio multicanale, 50 ml, PS, incarto singolo	/	/	pezzo	400						€ 0,00
12	vaschette sterili	vaschette per reagenti per applicazioni di pipettaggio multicanale, 25 ml, PS, incarto singolo	/	/	pezzo	400						€ 0,00

Totale complessivo	€ 0,00
--------------------	--------

N. Proposta: PDTD-2013-364 del 23/05/2013

Centro di Responsabilità: Direzione Tecnica

OGGETTO: Direzione Tecnica. Affidamento a seguito di procedura in economia gestita con RDO su MEPA della fornitura mediante somministrazione periodica di plastica monouso per colture cellulari.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 27/05/2013

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico